



# COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – 66020 Rocca San Giovanni  
Telefono 0872 607033 – 0872 60121 – 0872 60630 – Fax 0872 620247  
Partita Iva 00216740696  
Posta certificata [comune.roccasangiovanni@pec.it](mailto:comune.roccasangiovanni@pec.it)

## CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI MODIFICA DELL'ART. 4 DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI PER LA PARTE NORMATIVA STIPULATO IL 06.08.2019.

Premesso che:

- in data 21 maggio 2019 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;
- in data 6 agosto 2019 è stato sottoscritto in via definitiva il Contratto Collettivo Integrativo normativo per il personale non dirigente del Comune di Rocca San Giovanni;
- in data 9 dicembre 2021 è stata siglata l'ipotesi del Contratto Collettivo Integrativo di modifica dell'art. 4 del sopra menzionato CCI normativo sottoscritto il 06.08.2019;
- il Segretario comunale dott.ssa Mariella Colaiezzi, in data 16.12.2021, ha redatto la relazione illustrativa al CCI in oggetto ai sensi della Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19.07.2012;
- il Responsabile del Servizio Personale e Ragioneria ha redatto in data 16.12.2021 la relazione tecnico-finanziaria al CCI in oggetto;
- il Revisione unico di questo Ente, in data 20.12.2021, ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6, D. Lgs. 165 del 2001) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001);
- la Giunta comunale, con deliberazione n. 90 del 23.12.2021, esecutiva, ha autorizzato il Presidente della delegazione di parte datoriale alla sottoscrizione definitiva del CCI di modifica del CCI normativo di che trattasi;

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 9:00, previa regolare convocazione, in videoconferenza, ha avuto luogo l'incontro tra:

**Il Presidente della delegazione di parte datoriale**, nella persona del Segretario comunale, Dott.ssa Mariella Colaiezzi;

**R.S.U.** , nella persona di:

		Pres./Ass.
1	-----	=

**Organizzazioni sindacali territoriali**, nelle persone di:

		Pres./Ass.
1	Carmine Gasbarro - CGIL FP	P
2	- CISL FPS	=
3	- UIL FPL	=
4	- CSA	=

Le parti intervenute sottoscrivono in via definitiva il Contratto Collettivo Integrativo di modifica dell'art. 4 del Contratto Collettivo Integrativo del personale del Comune di Rocca San Giovanni per la parte normativa stipulato il 06.08.2019, di cui all'allegata ipotesi sottoscritta in data 09.12.2021.

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA	DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
<p data-bbox="328 439 703 528"><b>Il Presidente</b> <b>(Dott.sa Mariella Colaiezzi)</b></p> 	<p data-bbox="916 439 1406 472">RSU _____</p> <p data-bbox="884 551 1142 584"><b>TERRITORIALI :</b></p>  <hr data-bbox="884 853 1422 857"/>



# COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – 66020 Rocca San Giovanni  
Telefono 0872 607033 – 0872 60121 – 0872 60630 – Fax 0872 620247  
Partita Iva 00216740696  
Posta certificata [comune.roccasangiovanni@pec.it](mailto:comune.roccasangiovanni@pec.it)

## IPOTESI DI MODIFICA DELL'ART. 4 DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI PER LA PARTE NORMATIVA STIPULATO IL 06.08.2019.

L'anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di dicembre, alle ore 10:00, in videoconferenza, ha avuto luogo l'incontro tra:

**Delegazione di parte pubblica, nella persona di:**

		Pres./Ass.
1	Dr.ssa Mariella Colaiezzi, Segretario comunale, presidente;	P
2	Dr.ssa Antonella Di Lullo, Responsabile del Settore Affari Generali	P
3	Arch. Federica Berardi, Responsabile del Settore Assetto e gestione del territorio	P
4	Sig. Gianfranco Caravaggio, Responsabile del Servizio Polizia Municipale	P

**R.S.U. , nella persona di:**

		Pres./Ass.
1	-----	

**Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:**

		Pres./Ass.
1	Carmine Gasbarro - CGIL FP	P
2	- CISL FPS	
3	- UIL FPL	
4	- CSA	

### PREMESSA

In data 21.05.2018 è stato stipulato il nuovo CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018.

Il contratto collettivo integrativo *normativo* per il personale non dirigente del Comune di Rocca San Giovanni è stato sottoscritto in via definitiva dal Presidente della delegazione di parte datoriale e dalla delegazione di parte sindacale in data 06.08.2019.

L'art. 8, comma 1 del CCNL 21.05.2018 stabilisce che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie che l'art. 7, comma 4, del medesimo contratto riserva a tale livello di contrattazione e che i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.

L'art. 7, comma 4, lettera c) stabilisce che sono oggetto di contrattazione integrativa "i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche".

Il citato CCI normativo del 06.08.2019, all'art. 4, disciplina la progressione economica orizzontale nell'ambito della categoria, stabilendo, tra gli altri, ai commi 4 e 5, quanto segue:

4. Per accedere alla PEO il dipendente deve essere in possesso, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del CCNL 21 maggio 2018, del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 36 mesi alla data del 1° gennaio dell'anno in cui viene sottoscritto il CCI economico che prevede l'attivazione dell'istituto.

5. L'attribuzione delle nuove PEO avviene mediante unica graduatoria basata sui seguenti criteri:

- a) valore medio delle valutazioni riportate nelle schede di valutazione del triennio precedente l'anno in cui viene sottoscritto il CCI economico che prevede l'attivazione dell'istituto, rapportato all'85% del punteggio massimo attribuibile;
- b) esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, attribuendo a questo parametro al massimo 15 punti e assegnando 1 punto per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di anzianità nella Categoria di appartenenza";

**CONSIDERATO** che l'ARAN, con l'orientamento applicativo CFL121 in materia di progressioni orizzontali, ha precisato che il periodo minimo di 24 mesi di permanenza nella posizione in godimento per la partecipazione alla procedura per l'attribuzione della progressione economica non può essere modificato, in aumento o in diminuzione, in sede di contrattazione. Tale periodo minimo di almeno 24 mesi, previsto dall'art. 16, comma 6, del CCNL 21.05.2018, costituisce un requisito per la partecipazione alla procedura per l'attribuzione della posizione economica che non può essere in nessun caso modificato, data la mancanza, nella disciplina del CCNL, di ogni delega in tal senso alla contrattazione di secondo livello, alla quale è affidata, dall'art. 7, comma 4, lett. c) la regolazione dei "criteri per la definizione delle procedure per i progressioni economiche;

**RITENUTO**, conseguentemente, di modificare l'art. 4 del CCI normativo, alla luce delle sopra indicate precisazioni, nonché puntualizzando che le graduatorie, uniche a livello di Ente e non per Settori, sono redatte per categorie e, distintamente, per le P.O.;

Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono l'IPOTESI di modifica dell'art. 4 del contratto collettivo integrativo del personale non dirigente del Comune di Rocca san Giovanni stipulato il 06.08.2019, che viene sostituito come appresso riportato.



#### **Art. 4**

##### **Progressione economica orizzontale nell'ambito della categoria.**

1. Al fine di premiare il merito possono essere riconosciute le progressioni economiche orizzontali (PEO), consistenti in un incremento retributivo derivante dal passaggio ad una posizione economica superiore.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata, non superiore al 35% dei dipendenti in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si decide di attivare l'istituto, con arrotondamento all'unità superiore, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione della performance dell'Ente.
3. L'ammontare delle risorse destinate all'istituto è stabilito nel CCI economico annuale in relazione alle risorse stabili disponibili, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e promuovere lo sviluppo delle risorse umane.
4. Per accedere alla PEO il dipendente deve essere in possesso, ai sensi dell'art.16, comma 6, del CCNL 21 maggio 2018, del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a **24** mesi alla data del 1° gennaio dell'anno in cui viene sottoscritto il CCI economico che prevede l'attivazione dell'istituto.
5. L'attribuzione delle nuove PEO avviene mediante **graduatorie uniche per categoria e**

**distintamente per le P.O., basate sui seguenti criteri:**

- a) valore medio delle valutazioni riportate nelle schede di valutazione del triennio precedente l'anno in cui viene sottoscritto il CCI economico che prevede l'attivazione dell'istituto, rapportato all'85% del punteggio massimo attribuibile;
  - b) esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, attribuendo a questo parametro al massimo 15 punti e assegnando 1 punto per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di anzianità nella Categoria di appartenenza".
6. La graduatoria è redatta in ordine decrescente. A parità di punteggio la graduatoria è costituita utilizzando i seguenti criteri, in ordine di priorità:
    - a) il maggior punteggio nell'ultimo anno del triennio di riferimento;
    - b) non aver avuto accesso all'istituto da maggior tempo;
    - c) maggiore anzianità di servizio di ruolo nella PA.
  7. Non accedono alla selezione i dipendenti che in uno degli anni del triennio a cui si riferisce la valutazione, abbiano riportato un punteggio inferiore a 70/100.
  8. Nel caso di mancanza di una delle valutazioni necessarie per l'ammissione alla selezione, dovuta ad assenza per congedo di maternità obbligatorio, interdizione anticipata dal lavoro, riposi giornalieri per allattamento, si procederà a ritroso sino all'individuazione, in ordine temporale, della prima valutazione utile.
  9. La PEO decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene sottoscritto il CCI economico che prevede l'attivazione dell'istituto. L'erogazione del relativo beneficio economico avviene, di norma, entro tre mesi dalla definitiva sottoscrizione del CCI stesso. La graduatoria ha vigenza esclusivamente per la sessione di progressione orizzontale cui è riferita, per cui non è possibile alcuno scorrimento della stessa.
  10. Prima di conferire le nuove PEO va consultato il fascicolo personale del dipendente al fine di rilevare l'esistenza, a carico del personale beneficiario, di eventuali sanzioni disciplinari definitive formalmente irrogate nel biennio precedente. Qualora l'esito della verifica sia positivo, il dipendente interessato per quell'anno viene escluso dal beneficio e si procede allo scorrimento della graduatoria.
  11. Le condizioni legittimanti l'accesso all'istituto, per il personale acquisito a seguito dei processi di mobilità, vanno verificate presso l'ente di provenienza.
  12. La decisione di attivare nuove PEO è resa nota al personale attraverso uno specifico avviso a cura del Responsabile del Settore Affari Generali.



**DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA**

**DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE**

**Il Presidente**

**(Dott.sa Mariella Colaiezzi)**

*Mariella Colaiezzi*

**I componenti**

*Francesca...*

*Anna...*

*[Signature]*

RSU */*

**TERRITORIALI:**

*Fp PGLI Com. Zibon*